

- a) la loro costruzione o
- b) il loro miglioramento, se le spese sostenute per il miglioramento, ai sensi dell'imposta sul reddito, rappresentino almeno il 30 % del valore iniziale.

⁽¹⁾ GU 2006, L 347, pag. 1

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Austria) il 31 maggio 2016 — Corbin Opportunity Fund Lp e a.

(Causa C-309/16)

(2016/C 335/44)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti

Ricorrenti: Corbin Opportunity Fund Lp, Corbin Capital Partners, Redwood Drawdown Master Fund Lp, Redwood Opportunity Master Fund Ltd, Redwood Capital Management LLC, Pontus Holdings Ltd, RMF Financial Holdings Sàrl

Resistente: FMA Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde

Questioni pregiudiziali

- 1) Se la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare i suoi articoli 1, paragrafo 1, e 2, paragrafo 1, punto 2, siano applicabili, *ratione temporis* e *ratione materiae*, al caso di una società di liquidazione, come quella oggetto del procedimento principale, la cui liquidazione (risoluzione) sia iniziata già prima della scadenza del termine di recepimento della direttiva attraverso i meccanismi previsti dal diritto nazionale e nel periodo successivo al suddetto termine ha continuato ad essere svolta sulla base delle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva citata.
- 2) Se la direttiva 2014/59/UE riconosca ai creditori di una siffatta società di liquidazione, che abbiano chiesto all'autorità di liquidazione di «esaminare e vietare» la conclusione di determinati negozi (ad esempio, una transazione giudiziale) che la società di liquidazione intenda concludere o abbia già concluso con altri creditori, diritti per la cui tutela essi possano intervenire in un procedimento amministrativo e giurisdizionale.

⁽¹⁾ GU L 173, pag. 190.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Warszawie (Polonia) il 10 giugno 2016 — Piotr Zarski/Andrzej Stadnicki

(Causa C-330/16)

(2016/C 335/45)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Okręgowy w Warszawie

Parti

Ricorrente: Piotr Zarski

Convenuto: Andrzej Stadnicki

Questioni pregiudiziali

- 1) Se la locazione di un locale costituisca un servizio ai sensi degli articoli 2, punto 1, e 3 (nonché dei considerando 2, 3, 7, 11, 18 e 23), della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ⁽¹⁾.
- 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se, nell'ipotesi della conclusione di un contratto di locazione a tempo indeterminato, per transazione commerciale si debba intendere il contratto oppure la singola, distinta «transazione», rappresentata da ciascun pagamento del canone di locazione quale corrispettivo della messa a disposizione del locale e delle utenze, ai sensi degli articoli 1, paragrafo 1, 2, punto 1, 3, 6 e 8 (nonché dei considerando 1, 3, 4, 8, 9, 26, 35), della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (omissis)
- 3) Qualora, in risposta alla seconda questione, si dovesse ritenere che per transazione commerciale deve intendersi ciascun pagamento del canone di locazione quale corrispettivo della messa a disposizione del locale e delle utenze, se gli articoli 1, paragrafo 1, 2, punto 1 e 12, paragrafo 4 (nonché il considerando 3) della direttiva 2011/7/UE del Parlamento [OR.2] europeo e del Consiglio (omissis) debbano essere interpretati nel senso che gli Stati membri possono escludere che la direttiva si applichi ai contratti di locazione conclusi prima del 16 marzo 2013, nel caso in cui i ritardi nell'effettuazione dei pagamenti dei singoli canoni di locazione si verifichino dopo tale data.

⁽¹⁾ GU L 48, pag. 1.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Amtsgericht Kehl (Germania) il 21 giugno 2016 —
Procedimento penale a carico di C**

(Causa C-346/16)

(2016/C 335/46)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Kehl

Imputato nella causa principale

C

Questioni pregiudiziali

- 1) Se gli articoli 67, paragrafo 2, TFUE e 20 e 21 del regolamento n. 562/2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone ⁽¹⁾ («CFS») o ulteriori disposizioni dell'Unione europea in materia, debbano essere interpretati nel senso che ostino ad una normativa nazionale che conceda alle autorità di polizia dello Stato membro interessato, allo scopo di impedire o vietare ingressi illegali nel territorio sovrano di tale Stato membro o di prevenire determinati reati contro la sicurezza delle frontiere nonché quelli volti a ostacolare l'esercizio dei controlli di frontiera o compiuti all'atto dell'attraversamento delle frontiere, la facoltà di controllare, nell'ambito di una perquisizione personale, entro una fascia di 30 km lungo il confine dello Stato membro medesimo con gli Stati contraenti della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS), un determinato oggetto, indipendentemente dal comportamento della persona che porti detto oggetto con sé e dalla presenza di circostanze particolari, [Or. 2] senza con ciò procedere, ai sensi degli articoli 23 e segg. del CFS, al ripristino temporaneo dei controlli di frontiera alla frontiera interna interessata.